

# COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

(Provincia di Cosenza)

ORDINANZA N° 304

## IL SINDACO

**VISTA** la denuncia - prot. n. 2546/P.M. del 25/05/2012 - di malattia infettiva - Brucellosi Ovi-Caprina del Servizio Veterinario Area A - Distretto Praia - Scalea, dalla quale si evince che "nell'allevamento del Sig. **MARTORELLO** Angelo, sito in località **Palazza** del Comune di Belvedere Marittimo sono risultati positivi per la "brucellosi" i seguenti animali.....Pertanto voglia il sig. Sindaco emettere con urgenza, apposita ordinanza, da notificarsi per iscritto al detentore degli animali, disponendo l'applicazione.....";

**VISTA** l'ordinanza N. 21 del 16/05/2012 emessa dal Servizio Veterinario di Paola - Sanità Animale con la quale è stato ordinato al Sig. Martorello Angelo, nella sua qualità di proprietario/detentore, degli animali di specie caprina, l'abbattimento del capo risultato positivo alla brucellosi;

**CONSIDERATO** che la "brucellosi" è una malattia trasmissibile all'uomo, per cui occorre adottare tutte le istruzioni impartite dal Servizio Veterinario suddetto a salvaguardia della pubblica e privata incolumità delle persone che custodiscono gli animali infetti;

**VISTI** gli artt.105 e seguenti del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320;

**VISTA** la legge 23.01.1968 n° 33;

**VISTO** il D.L.vo n° 18.08.2000 n° 267;

## ORDINA

al sig. **Angelo MARTORELLO**, nato a **Belvedere Marittimo (CS)** il **02.04.1983** ivi residente in **C/da Palazza Alta**, nella sua qualità di proprietario/detentore dell'allevamento di animali di specie caprina, nel quale un capo di bestiame è risultato positivo alla brucellosi, entro giorni 5 (cinque) dalla data di notifica della presente ad adottare l'applicazione delle seguenti misure a salvaguardia della salute pubblica:

1. numerazione per specie e categoria degli animali esistenti nei ricoveri e nelle località infette;
2. isolamento e sequestro degli animali ammalati e sospetti dai sani e custodia da parte dei detentori degli animali morti in attesa degli ulteriori provvedimenti;
3. nessun ovino/caprino può entrare ed uscire dall'allevamento, salvo autorizzazione;
4. impedire l'accesso a persone estranee e tenere lontani cani e gatti ed animali da cortile;
5. impedire ogni contatto del personale di custodia con animali dei luoghi vicini;
6. non trasportare fuori dal luogo infetto animali da cortile, foraggi, attrezzi, letame ed altre materie ed oggetti atti alla propagazione della malattia;
7. trattamento idoneo, secondo i mezzi a disposizione delle spoglie degli animali, dei feti e degli invogli fetalì, mediante infossamento, sterilizzazione, cremazione o denaturazione con sostanze chimiche;
8. disinfezioni accurate e ripetute dei ricoveri e particolarmente nella posta degli animali dopo ogni parto o aborto;
9. divieto di destinare al consumo diretto il latte proveniente dai soggetti infetti, se non preventivamente bollito o comunque risanato con la pastorizzazione o con altro mezzo ritenuto idoneo;
10. divieto dell'immissione al consumo dei latticini, anche se confezionati prima dell'accertamento della malattia, se non preparati con latte risanato o che non abbiano subito stagionatura per un periodo non inferiore ad 85 giorni;
11. divieto di monta tra gli animali presenti nel focolaio infetto ed animali presenti in altri allevamenti;
12. divieto di spargere nei terreni le deiezioni solide e liquide se non siano trascorsi 30 giorni dalla loro raccolta in concimaia.

Il servizio Veterinario di Paola, gli Agenti della Forza Pubblica, la Polizia Municipale, sono incaricati di vigilare sull'osservanza della presente ordinanza.

Dispone, che copia della presente ordinanza venga notificata all'interessato e trasmessa: al Servizio Veterinario di Paola - al Comando Stazione Carabinieri di Belvedere Marittimo, al Comando Polizia Municipale - Sede - per quanto di propria competenza e resa pubblica on line sul sito di questo Comune.

Dalla residenza Municipale li **06 GIU. 2012**



**IL SINDACO**  
(ing. Enrico GRANATA)